

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 68 del 22 agosto 2022

Stagione venatoria 2022-2023. Divieto di caccia nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo in Comune di Venezia verso la laguna nel settore bonificato della gronda (art. 17, comma 1, LR 50/1993).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene decretato il divieto di caccia, per l'intera stagione venatoria 2022-2023, nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo in Comune di Venezia verso la laguna nel settore bonificato della gronda.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 970 del 02.08.2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l'esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2022-2023;

VISTO il primo comma dell'art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, che prevede che il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

DATO ATTO che l'area facente parte del sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo, situato in Comune di Venezia, estesa per 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda lagunare può essere frequentata da fauna migratoria/stanziale stante i ridotti livelli di disturbo ed i processi di assuefazione ai rumori del traffico aereo;

RITENUTO che su detta porzione di territorio lagunare debba quindi disporsi il divieto assoluto di esercizio venatorio, tenuto altresì conto che al disturbo nei confronti della fauna gravitante in detta porzione di sedime possono accompagnarsi, in caso di esercizio venatorio autorizzato e conseguente involo di avifauna verso le vicine piste dell'aeroporto, profili di grave pericolo per la sicurezza dei decolli e degli atterraggi oltretutto a carico della stessa fauna;

VISTA l'Ordinanza dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) n. 8/2012 con la quale si dà conto degli esiti di una specifica riunione tecnica tenutasi il giorno 3 febbraio 2012 nell'ambito della quale si è condivisa, tra gli Enti presenti, una valutazione di opportunità in ordine all'imposizione del divieto venatorio lungo una fascia di almeno 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria facente parte integrante del presente Decreto quale all'**Allegato A**;

CONSIDERATA la permanenza delle condizioni contenute nell'Ordinanza di cui sopra, che hanno determinato l'opportunità in ordine all'imposizione del divieto venatorio lungo una fascia di almeno 250 metri verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria facente parte integrante del presente Decreto quale all'**Allegato A**;

RICHIAMATI i precedenti Decreti n. 137 del 17 luglio 2012, n. 109 del 19 agosto 2013, n. 111 del 24 luglio 2014, n. 120 del 10 agosto 2015, n. 100 del 16 agosto 2016, n. 113 del 13 luglio 2017, n. 79 del 17 luglio 2018, n. 104 del 25 luglio 2019, n. 69 del 10 luglio 2020 e n. 125 del 20 agosto 2021 con i quali è stato disposto il divieto venatorio nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l'intera durata della stagione venatoria 2022/2023, il divieto assoluto di caccia di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993 nella fascia compresa nel raggio di 250 metri dal limite del sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo verso la laguna nel settore bonificato della gronda, così come riportato nella planimetria facente parte integrante del presente Decreto quale all'**Allegato A**;

3. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
4. di trasmettere il presente Decreto all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC), all'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia